



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi,

letta la proposta di concordato minore presentata da Gianfranco Gaino in data 17.1.2024, come modificata e integrata in data 2.5.2024;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, Dott.ssa Costanza Merzari, datata 12.1.2024, e la successiva integrazione in data 30.4.2024;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale *ex art. 27 co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in Vigasio (VR), Via Mazzini n. 15, sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che:

- la proposta di concordato minore è stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (può invero escludersi in capo al Gaino la qualità di consumatore, in quanto egli ha lavorato fino al 31.12.2022 come ragioniere commercialista in regime di libera professione e gran parte dell'indebitamento è relativo a debiti erariali e previdenziali maturati in relazione a tale attività professionale), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c. 1 e 74 CCII lo stesso è astrattamente legittimato a proporre il concordato minore. Peraltro, poiché è previsto un consistente apporto di vera e propria finanza esterna senza diritto a restituzione da parte di Alessandro e Gianmarco Gaino (figli del ricorrente), che comporterà un aumento in misura senz'altro apprezzabile della soddisfazione dei creditori rispetto a quella ottenibile tramite le risorse messe a disposizione dal solo ricorrente), la proposta concordataria deve ritenersi anche concretamente ammissibile ai sensi dell'art. 74 co. 2 CCII;
- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett c) CCII, atteso che il ricorrente è gravato da debiti per complessivi € 755.287,52 verso Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri, INPS, un ex dipendente,

professionisti ed istituti di credito, a fronte di un patrimonio costituito unicamente da un credito INAIL di € 117,36 e da due quote di partecipazione, pari ciascuna all'1% del capitale sociale, in due S.r.l. inattive e che non depositano bilanci. È perciò evidente che il ricorrente non dispone di entrate correnti e di beni liquidabili tali da consentirgli di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento;

rilevato che:

- il ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75 co. 1 CCII;
- la relazione del gestore della crisi contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76 co. 2 CCII;
- il piano proposto si basa sulla rinuncia ai propri crediti da parte della moglie e del figlio Alessandro nonché sull'apporto di finanza esterna da parte dei due figli Alessandro e Gianmarco, i quali si sono impegnati al pagamento integrale del debito nei confronti di Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri (onde consentire al padre di maturare il diritto al trattamento pensionistico) e al versamento di ulteriori somme da destinare al soddisfacimento parziale degli altri creditori;
- il gestore ha attestato, ai fini dell'art. 75 co. 2 CCII, che la proposta di soddisfacimento parziale formulata ai creditori privilegiati non è deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, poiché in tale ambito i suddetti creditori non riceverebbero soddisfacimento alcuno (l'esiguo attivo costituito dal credito INAIL sarebbe destinato unicamente al parziale soddisfacimento del credito per TFR vantato dal figlio del ricorrente, mentre tutti gli altri creditori rimarrebbero non soddisfatti);
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e - allo stato - non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall'art. 77 CCII, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;

ritenuto che nella fattispecie non sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78 co. 2-bis, lett. b) CCII (tale nomina non è stata chiesta dal ricorrente e non appare sussistere pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario);

visto l'art. 78 CCII,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di **Gianfranco Gaino**;

DISPONE

la comunicazione: 1) della proposta di concordato minore e dei relativi allegati (unitamente alla nota di aggiornamento della proposta e della relazione del Gestore depositate il 2.5.2024) nonché 2) del presente decreto a tutti i creditori a cura del gestore della crisi Dott.ssa Costanza Merzari **entro il 10.7.2024**. Il gestore della crisi indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

ai creditori **il termine di giorni trenta** – decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente - per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. **Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.** Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

DISPONE

che a cura del gestore della crisi il presente decreto sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Verona;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio di Gianfranco Gaino, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi Dott.ssa Costanza Merzari e all'OCC.

Verona, 25.6.2024

Il Giudice

Cristiana Bottazzi